



REGIONE BASILICATA



Avviso pubblico

Bonus Idrico REGIONALE

Regolamento e modalità di accesso erogazione Bonus Idrico Regionale

DGR DELLA REGIONE BASILICATA N. 1/2024 E N. 2/2024



acquedottolucano

L'Acqua è Energia in Basilicata

Art. 1 Finalità

- Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del Bonus di cui alle DGR della Regione Basilicata n. 1/2024 e n. 2/2024, nel prosieguo denominato "Bonus Idrico Regionale".
- Il presente regolamento è riferito alle annualità 2024 e 2025

Art. 2 Definizioni

- Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni nel prosieguo riportate:
- fascia tariffaria agevolata:** è quella definita dall'EGRIB in misura di max 20 m3 all'anno per ciascun componente del nucleo familiare ISEE;
 - Gestore:** Gestore del S.I.I. nella Regione Basilicata;
 - ISEE:** è l'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
 - nucleo familiare:** Il nucleo familiare è l'insieme di adulti e bambini che risiedono nella stessa abitazione e sono legati da matrimonio, parentela, affinità, tutela o adozione;
 - tariffa:** la tariffa del S.I.I. definita dall'EGRIB per l'anno di competenza;
 - utente diretto:** l'utente ovvero la famiglia direttamente titolare di una fornitura per il servizio di acquedotto ad uso domestico per l'abitazione nella quale si risiede alla data di presentazione della richiesta;
 - utente indiretto:** l'utente ovvero la famiglia che utilizza, nell'abitazione di residenza alla data di presentazione della richiesta, una fornitura per il servizio di acquedotto intestata ad una utenza condominiale.

Art. 3 Beneficiari ed ammontare del Bonus Idrico Regionale

- Il *Bonus Idrico Regionale* viene riconosciuto, secondo le modalità riportate nei successivi articoli, agli utenti diretti ed a quelli indiretti per i quali il reddito ISEE è inferiore ad euro 30.000,00 (Euro Trentamila).
- Il *Bonus Regionale Idrico*, che non si estende all'IVA, è quantificato in relazione alle seguenti voci:
 - Tariffa prevista per la fascia agevolata (acqua, fogna e depurazione);
 - Quota fissa idrico;
 - Quota fissa fogna;
 - Quota fissa depurazione.
- Il *Bonus Idrico Regionale* è calcolato con riferimento alla tariffa definita al momento del riconoscimento in fattura, salvo conguaglio nel caso di successiva approvazione, per l'anno di competenza, della tariffa medesima da parte dell'EGRIB.
- Il *Bonus Idrico Regionale* è accreditato al momento del suo riconoscimento in fattura. Laddove necessario, il Gestore provvederà alla rideterminazione del bonus spettante ed ai conseguenti conguagli.
- Nel caso in cui sia diverso dall'intestatario del contratto, il potenziale beneficiario, utente diretto o indiretto, dovrà richiedere, avendone titolo, la voltura del contratto medesimo prima di presentare la richiesta di cui ai successivi articoli. In tal caso, il *Bonus Idrico Regionale* sarà riconosciuto dal Gestore anche nelle more del perfezionamento della voltura.
- Il *Bonus Idrico Regionale* non è cumulabile con quelli riconosciuti alle famiglie in condizione di disagio economico sociale dal Regolatore nazionale (ARERA) o dall'Ente di Governo d'Ambito (EGRIB) relativamente ai consumi dell'anno di competenza. Il Gestore provvederà alla rideterminazione del bonus complessivamente spettante e ad effettuare i pertinenti conguagli.

Art. 4 Utente diretto

- Nel caso di utenze dirette, la richiesta, indirizzata al Gestore, potrà essere effettuata dall'utente utilizzando l'apposito modulo e le modalità previste dal Gestore.

Art. 5 Utenti indiretti

- Per le utenze indirette, la richiesta, presentata secondo l'apposito modulo e le modalità previste dal Gestore, è trasmessa per conoscenza anche all'Amministratore del Condominio, ove nominato, o comunque all'intestatario della fornitura.
- Per le utenze indirette, il *Bonus Idrico Regionale* è riconosciuto a condizione che la residenza anagrafica del richiedente sia uguale all'indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo usufruisce e per cui si richiede l'erogazione del *Bonus Idrico Regionale*.

Art. 6 Presentazione della domanda

- La domanda dovrà essere presentata al Gestore a decorrere dal giorno di pubblicazione dei relativi moduli sul sito internet del Gestore. Per l'anno 2025, la reiterazione della domanda dovrà essere effettuata, sulla base delle indicazioni operative all'uopo fornite dal Gestore, solo nel caso in cui si modifichino le condizioni per l'accesso o la quantificazione del *Bonus Idrico Regionale*.
- La domanda, formulata utilizzando i modelli allegati al presente Regolamento, potrà essere compilata:

- in formato cartaceo;
 - in formato elettronico, editabile, stampabile e scaricabile dal sito del Gestore: www.acquedottolucano.it.
- La domanda, una volta compilata, dovrà essere trasmessa al Gestore in una delle seguenti modalità:
 - consegna manuale, in formato cartaceo, presso gli Uffici Commerciali del Gestore;
 - invio, in formato cartaceo, con posta ordinaria all'indirizzo del Gestore Acquedotto Lucano SpA - Bonus idrico presso Via P. Grippo Snc - 85100 Potenza;
 - invio all'indirizzo e-mail bonusidrigo@acquedottolucano.it;
 - invio tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.acquedottolucano.it.

- Allo scopo di agevolare la presentazione delle domande, il Gestore potrà predisporre appositi sistemi informatici, ivi compreso lo Sportello On Line (SOL), dandone tempestiva comunicazione all'utenza

Art. 7 Controlli

- Il Gestore, prima di procedere all'erogazione del contributo, effettuerà i controlli finalizzati a verificare il possesso, da parte del richiedente, dei prescritti requisiti, a tal fine utilizzando la propria banca dati, quelle dei Comuni e dell'INPS.
- Nel caso di non corrispondenza tra i dati comunicati dall'utente diretto o indiretto e quelli acquisiti in sede di controllo, il Gestore provvederà a comunicarlo al richiedente per le eventuali sue osservazioni e/o integrazioni utilizzando i recapiti comunicati.

Art. 8 Quantificazione ed erogazione del Bonus Idrico Regionale

- Nel caso di domanda incompleta, il Gestore contatterà il richiedente, utilizzando i recapiti comunicati, affinché lo stesso provveda alle pertinenti integrazioni.
- La quantificazione del *Bonus Idrico Regionale* spettante verrà comunicata dal Gestore all'utente diretto o indiretto riservandosi, qualora non siano stati ultimati i controlli, di effettuare le pertinenti rettifiche in esito agli stessi.
- In caso di utenze indirette, le comunicazioni di cui al comma 2 saranno altresì inoltrate all'Amministratore del Condominio, ove nominato, o comunque all'intestatario della fornitura.
- Il *Bonus Idrico Regionale* quantificato ed erogato in base ai commi precedenti potrà essere rettificato nel caso di variazione, intervenuta nell'anno di riferimento, del numero dei componenti del nucleo familiare.
- Il Gestore provvederà all'erogazione del *Bonus Idrico Regionale* in unica soluzione in occasione, di norma, dell'emissione della prima bolletta utile successiva all'esito dei controlli.

Art. 9 Quantificazione del risparmio sui costi dell'energia elettrica di AL

- La quantificazione del risparmio sui costi dell'energia elettrica di AL, che consente l'erogazione del *bonus*, avverrà sulla base delle fatture emesse da ENI. Queste ultime dovranno evidenziare lo sconto applicato rispetto al prezzo medio del PUN. In alternativa lo sconto potrà essere determinato dal confronto tra il prezzo medio del PUN e quello applicato da ENI;
- In caso in cui il risparmio ottenuto sia minore rispetto al contributo che dovrà essere erogato ai richiedenti del *bonus*, la Regione, come previsto nelle DGR nn. 1 e 2 del 2024, si riserva di avvalersi delle somme previste dalla lettera b) dell'art. 3.2 dell'accordo Progetti di Sviluppo per colmare la differenza;
- Anche il contributo annuale, previsto dall'art. 4 del disciplinare di attuazione dell'art. 37 della Legge Regionale n. 5 del 2015 approvato con DGR n. 400 del 19/04/2016, è destinato alla copertura del *Bonus Idrico Regionale*. Le utenze considerate in tale contributo sono da considerarsi comprese in quelle previste dal presente regolamento.

Art. 10 Promozione e diffusione del presente Regolamento

- Il Gestore e l'EGRIB provvedono alla più ampia diffusione del presente Regolamento anche mediante apposita informativa all'interno delle bollette.

Richiedi il Bonus Idrico Regionale

- Scaricando il modulo disponibile su www.acquedottolucano.it
- Ritirando il modulo presso una delle sedi regionali di Acquedotto Lucano
- Chiamando il numero verde 800 992292 TASTO 3

Invia il modulo compilato

- email: bonusidrigo@acquedottolucano.it
- Posta ordinaria: Acquedotto Lucano
- Consegna a mano presso una delle sedi regionali di Acquedotto Lucano



NUMERO VERDE
800 99 22 92 TASTO 3

